



COMUNE DI MONTIANO

COMUNE DI LONGIANO

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI BORGHI

COMUNE DI RONCOFREDDO

**REGOLAMENTO CONSULTA AGRICOLA
INTERCOMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 28.09.2004
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n° 17 del 28.02.2005**

INDICE

Art. 1 Scopi e finalità

Art. 2 Composizione della Consulta

Art. 3 Inviati esterni ed esperti

Art. 4 Competenze

Art. 5 Coordinamento.

Art. 6 Convocazione della Consulta

Art. 7 Presidenza e validità delle sedute e delle delibere

Art. 8 Decadenza dei componenti e sostituzione

Art. 9 Dichiarazioni a verbale

Art. 10 Proposte

Art. 11 Divisioni dei costi fra i Comuni

Art. 1

Scopi e finalità

Si è costituito fra i Comuni di Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Borghi un gruppo di lavoro denominato "CONSULTA AGRICOLA" con la finalità di valorizzare il territorio collinare mediante l'incremento e la specializzazione di quelle produzioni ortofrutticole e silvo-pastorali che sono oggi prodotte in esigue quantità e non sono adeguatamente conosciute sui mercati, mediante l'attività di:

- a) promuovere il miglioramento dei prodotti agricoli del territorio, quali ad esempio senza pretesa di esaustività olio, vino, prodotti caseari;
- b) promuovere la collaborazione fra le Aziende Agricole del territorio ;
- c) promuovere iniziative che facilitino la commercializzazione in ambito locale, regionale e nazionale;
- d) promuovere un immagine del territorio collegabile alla qualità ed alla specializzazione delle produzioni agricole in esso attuate;
- e) promuovere la creazione di un marchio che identifichi il territorio e che diventi sinonimo di "qualità";
- f) promuovere incontri e viaggi finalizzati alla valorizzazione dei nostri prodotti tipici;
- g) promuovere, facilitare ed incentivare, la partecipazione delle Aziende Agricole alle sagre e manifestazioni sia all'interno che all'esterno del nostro territorio;
- h) promuovere la conoscenza delle tecnologie che possano portare ad un miglioramento qualitativo dei prodotti;
- i) promuovere l'allargamento della Consulta ai territori confinanti;

Art. 2

Composizione della Consulta

La Consulta Agricola è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Borghi, e da un rappresentante nominato da ogni Sindaco.

Le organizzazioni professionali di categoria presenti sul territorio designano un proprio rappresentante della consulta agricola.

Art. 3

Inviati esterni ed esperti

Su temi specifici è facoltà della Consulta indire riunioni, coinvolgendo rappresentanze specifiche del mondo agricolo, sindacale ed imprenditoriale, nonché esperti su temi posti all'ordine del giorno.

Art. 4 **Competenze**

Oltre ai temi inerenti alle finalità di cui all'Art. 1 la Consulta potrà esaminare i principali problemi del settore agricolo come per esempio:

innovazione tecnologica nell'agricoltura:

- tematiche ambientali relative all'attività agricola:
- servizi ed infrastrutture da realizzare nel territorio dei comuni aderenti:
- utilizzo delle risorse;
- mercati;
- informazione;

Art. 5 **Coordinamento.**

Di ogni riunione della Consulta Agricola verrà scritto in apposito registro un verbale con l'indicazione degli argomenti trattati e delle decisioni prese. Il registro verrà tenuto per un anno ed alternativamente, da ogni singolo Comune. Le funzioni di supporto e segreteria della Consulta Agricola saranno svolte dal funzionario comunale incaricato dalla Amministrazione Comunale.

Art. 6 **Convocazione della Consulta**

La Consulta è convocata in orario serale, dai Sindaci. Chi convoca dovrà predisporre l'ordine del giorno ed indicare il luogo della riunione.

Ogni Comune dovrà indicare il luogo dove tenere le riunioni nel proprio territorio, di norma il luogo delle riunioni verrà alternato fra i Comuni.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenze la convocazione può essere fatta mediante comunicazione telefonica. La Consulta dovrà riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 7 **Presidenza e validità delle sedute e delle delibere**

La presidenza spetta ai Sindaci, o ai loro delegati presenti alle riunioni, in modo alternato, iniziando dal Sindaco del Comune primo in ordine alfabetico.

La Consulta si considera validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Le decisioni sono valide se prese dalla maggioranza dei presenti. Per decisioni ritenute importanti dai Sindaci gli stessi possono chiedere l'approvazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Di ogni seduta viene scritto nell'apposito registro il verbale della riunione.

Art. 8
Decadenza dei componenti e sostituzione

Il componente, rappresentante del Comune, della Consulta, dopo tre assenze ingiustificate decade dall'incarico. Il suo nome viene segnalato al proprio Ente per la sostituzione.

Art. 9
Dichiarazioni a verbale

Ogni componente la Consulta ha diritto in corso di seduta, che nel verbale si faccia constatare il proprio voto e le motivazioni dello stesso. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie, e degli altri componenti.

Art. 10
Proposte

La Consulta invia alle Amministrazioni Comunali, le proposte che scaturiscono dai lavori di ogni seduta. Le proposte che comportano impegni di spesa per ogni singolo Comune dovranno essere accompagnate da un estratto del verbale della riunione della Consulta e dai preventivi ricevuti.

Art. 11
Divisioni dei costi fra i Comuni

I costi per iniziative specifiche, conseguenti alle proposte della Consulta, per la realizzazione di servizi a favore degli imprenditori agricoli, verranno suddivisi in base all'utilizzo dei servizi stessi. I costi per iniziative generali che riguardano l'intero territorio, verranno divisi fra i Comuni in base al numero degli abitanti di ciascun territorio interessato all'iniziativa.